



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 6 aprile 2021

DIRITTO SOCIETARIO

LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 – il testo della Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea*” (il c.d. “**Decreto**”). Con il Decreto, sono stati prorogati alcuni dei termini introdotti dalla legislazione emergenziale recente. In particolare, in tema di celebrazione delle assemblee nelle società di capitali, la Legge di conversione dispone di poter convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in assenza di apposita clausola statutaria o in deroga a qualsiasi contraria previsione statutaria.

[Legge 26 febbraio 2021, n. 21](#)

[Decreto Milleproroghe - Testo coordinato](#)

VOTO ONLINE PER SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE

Sarà possibile approfittare delle modalità emergenziali di svolgimento delle assemblee societarie, introdotte dall’articolo 106 del D.L. 18/2020, sino al **nuovo termine del 31 luglio 2021**.

Tali misure prevedono:

- la partecipazione mediante audio-video conferenza alle assemblee delle società di capitali e delle cooperative;
- per le assemblee delle società quotate, la possibilità di partecipare conferendo una delega al c.d. rappresentante designato nominato dalla società.

La legge ora fa riferimento non più alla data in cui l’assemblea è convocata, ma a quella in cui è tenuta.

In virtù di detta proroga:



MN TAX & LEGAL

1. l'assemblea di bilancio delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non, come da previsione del Codice civile, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
2. può essere previsto, previa indicazione nell'avviso di convocazione e anche in deroga a clausole statutarie, che nelle società di capitali e cooperative (i) il voto venga espresso con modalità telematiche o per corrispondenza; l'intervento in assemblea si svolga in collegamento audio-video, senza che il presidente e il segretario si trovino necessariamente nello stesso luogo;
3. nelle S.r.l, se previsto nell'avviso di convocazione delle assemblee, è possibile stabilire che il voto avvenga tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto;
4. nelle società con azioni quotate, è possibile nominare per le assemblee, anche in deroga a previsioni statutarie, il rappresentante designato, ossia il soggetto a cui i soci possono conferire le deleghe di voto; possono inoltre prevedere nell'avviso di convocazione anche che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il citato rappresentante designato, dispensando i soci dall'intervento, anche in audio-video conferenza;
5. le previsioni, di cui al precedente punto 4, sono possibili anche per società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e società mutue assicuratrici.

AMMINISTRATORE DI FATTO E GRUPPI DI SOCIETÀ: ALCUNE PRECISAZIONI (CASS. CIV., SEZ. I, 3 MARZO 2021, N. 5795)

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2021, n. 5795) ha enunciato alcuni principi di diritto generali in materia di amministrazione di fatto e gruppi di società. Da un lato, ha confermato che *“la circostanza che l'amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell'impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all'inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall'atto costitutivo”*. Dall'altro, in merito alla rilevanza dell'appartenenza a un più ampio gruppo di società, la i giudici di



MN TAX & LEGAL

legittimità hanno ribadito che la responsabilità degli amministratori “*non è esclusa dall'appartenenza della società ad un gruppo d'impresa, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza*”. A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “*la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, non è incompatibile con l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso, poiché mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presidono al suo funzionamento, la seconda dà invece luogo ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita*”.

[Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2021, n. 5795](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL